

COMUNE DI MASSA MARITTIMA
PROVINCIA DI GROSSETO

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL
CONSIGLIO COMUNALE

Numero 32 Del 28-04-16

Oggetto: MODIFICA DEL REGOLAMENTO C.O.S.A.P.

L'anno duemilasedici e questo giorno ventotto del mese di aprile alle ore 21:00, in MASSA MARITTIMA, nella sala Consiliare, convocato il Consiglio Comunale ai sensi di legge e di regolamento. In apertura della discussione del presente punto all'O.d.g. risultano presenti i Sig.ri:

Giuntini Marcello	P	SPADINI NICCOLO'	A
Carli Irene	P	CIONINI STEFANIA	P
GOFFO TIZIANA	P	BORELLI FIORENZO	P
GUAZZINI ALESSIO	A	MEUCCI LUCIA	P
SIMONI DANILO	A	Galeotti Gabriele	P
SALVADORI MASSIMO	P	SANTINI LUCA	P
ZAZZERI FLAVIO	P		

Assegnati n. 13	Presenti n. 10
In carica n. 13	Assenti n. 3

Popolazione legale abitanti N. 8.614

Partecipa il Segretario Generale del Comune Sig. Dr. Rubolino Giovanni.
Accertato quindi il numero legale dei presenti per essere l'adunanza valida in Prima Convocazione il Sig. Giuntini Marcello nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e apre la seduta.

Consiglieri presenti e votanti n. 10

Il sindaco introduce l' argomento in discussione al presente punto dell'odierno ordine del giorno facendo riferimento alla documentazione agli atti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il Regolamento per l'applicazione del Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche, d'ora in poi denominato COSAP, approvato con Delibera del C.C. n. 5 del 28.02.2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto che il vigente Regolamento prevede:

- all'articolo 3 comma 4, che l'onere di istruire l'istruttoria e la predisposizione dell'autorizzazione/concessione all'Unione dei Comuni Montana Servizio di Polizia Locale presso l'Unione di Comuni Montana Colline Metallifere;
- all' art. 4 comma 1 primo capoverso l'attuale regolamento prevede che l'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione ha luogo con la presentazione della domanda diretta al Servizio di Polizia Locale presso l'Unione dei Comuni Montana Colline Metallifere, il quale provvede a dare comunicazione all'interessato nei termini e con le modalità previste dal combinato disposto di cui agli artt. 7 e 8 della legge 07/08/1990 n. 241 e succ. mod.. La domanda, che va redatta in carta legale, deve contenere a pena di improcedibilità :
- all'articolo 7 comma 1 recita che terminata l'istruttoria la conclusione del procedimento amministrativo si conclude con la a firma del Responsabile del servizio associato di Polizia Locale presso l'Unione dei Comuni Montana delle Colline Metallifere; Copia dell'atto così definito, viene rimesso all'unità operativa tributi per gli adempimenti in merito al calcolo del canone e alla predisposizione dei bollettini di pagamento. Nell'ipotesi di provvedimento di diniego, compete al responsabile del procedimento provvedere alla notifica all'interessato.
- all'articolo 25 comma 3 che recita" Alle occupazioni abusive si applicano, oltre alle indennità di cui al comma precedente, quelle accessorie stabilite dall'art. 20, comma 4 e 5 del D. Lgs. 285/92, ovvero una sanzione amministrativa della somma da € 121,37 a € 485,47, nonché l'obbligo di rimuovere le opere abusive a proprie spese. L'importo della sanzione viene determinato dal Dirigente del Servizio Polizia Municipale. La decadenza della concessione intervenuta ai sensi del precedente art. 12, comporta l'equiparazione delle occupazioni eventualmente protrate senza titolo o effettuate in difformità dell'atto di concessione/autorizzazione, a quelle abusive, con l'applicazione delle sanzioni accessorie stabilite dal presente articolo;

Ritenuto necessario modificare il vigente Regolamento prendendo atto e formalizzando il ruolo del Servizio di Polizia locale presso l'Unione dei Comuni limitato alla sola fase della emanazione dei pareri di competenza e la fase istruttoria e rilascio dell'autorizzazione per quanto riguarda le occupazioni di aree pubbliche inferiori alle quattro ore;

Ritenuto opportuno affidare al SUAP dell'UCMCM la fase istruttoria e predisposizione delle autorizzazioni/concessioni relative alle aree pubbliche relative ad usi per attività produttive in generale;

Ritenuto necessario affidare all'ufficio tributi del Comune di Massa Marittima (Gr) l'istruttoria e predisposizione dell'autorizzazione per quanto attiene le aree pubbliche utilizzate per cantieri edili/stradali e i passi carrai;

Acquisito il visto di regolarità tecnica previsto ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs.vo 267/2000 e successive modifiche dato atto della non rilevanza contabile in quanto l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

con voti unanimi favorevoli resi in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) Di modificare, a fare data dal 01.01.2016, i sopracitati articoli presenti nel vigente Regolamento Comunale per l'applicazione della COSAP nei seguenti termini:
 - a. Articolo 3 punto 4: "Le unità operative preposte all'istruttoria e predisposizione delle autorizzazioni/concessioni delle aree pubbliche sono così individuate: il Suap dell'UNCCEM per quanto attiene le aree pubbliche relative ad usi per attività produttive in generale; l'ufficio tributi del Comune di Massa Marittima per quanto attiene le aree pubbliche utilizzate per cantieri edili/stradali e passi carrai; il servizio di Polizia Locale dell'UNCCEM per quanto attiene le occupazioni di aree pubbliche inferiori alle ore 4;
 - b. Articolo 4 Comma 1 "L'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione ha luogo con la presentazione della domanda diretta al protocollo generale del Comune, il quale provvede all'inoltro della domanda all'unità organizzativa competente. Quest'ultima da comunicazione all'interessato nei termini e con le modalità previste dal combinato disposto di cui agli artt. 7 e 8 della legge 241/90 e succ. mod.. La domanda, che va redatta in carta legale, deve contenere a pena di improcedibilità:"
 - c. Articolo 7 punto 1: "Terminata l'istruttoria, previa acquisizione del parere vincolante della Polizia Locale per quanto attiene il D. Lgs. 285/1992, il procedimento amministrativo si conclude sottoponendolo alla firma del responsabile dell'unità operativa competente: copia dell'atto così definito, viene rimesso all'unità operativa Tributi per gli adempimenti in merito al calcolo del canone e alla predisposizione dei bollettini di pagamento. Nell'ipotesi di emissione di provvedimento di diniego, compete al responsabile del procedimento provvedere alla notifica all'interessato";
 - d. Articolo 25 comma 3:"Alle occupazioni abusive si applicano, oltre alle indennità di cui al comma precedente, quelle accessorie stabilite dall'articolo 20 comma 4 e 5 del D. Lgs. 285/92, ovvero una sanzione amministrativa della somma da € 121,37 a 485,47, nonché l'obbligo di rimuovere le opere abusive a proprie spese. L'importo della sanzione viene determinato dal Responsabile dell'unità operativa competente. La decadenza della concessione intervenuta ai sensi del precedente art. 12, comporta l'equiparazione delle occupazioni eventualmente protratte senza titolo o effettuate in difformità dell'atto di concessione/autorizzazione, a quelle abusive, con l'applicazione delle sanzioni accessorie stabilite dal presente articolo."
- 2) Di allegare al presente atto, come parte integrante e sostanziale, il Regolamento del Canone per le occupazioni di spazi, con le modifiche sopra indicate;
- 3) Di pubblicare il presente Regolamento sul sito web istituzionale dell'Ente nell'apposita Sezione;
- 4) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile con separata unanime votazione stante l'urgenza di provvedere in merito al rilascio delle autorizzazioni e concessioni richieste.

Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

(Regolamento approvato dal Consiglio Comunale con Delibera numero 4 del 30.07.2007 modificato con Delibera numero 3 del 7.2.2013 e Delibera numero 3 del 27.03.2014)

Parte I

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446, di attuazione della delega prevista dall'art. 3, comma 149 della legge 23.12.1996 n. 662, stabilisce le modalità di applicazione del canone di concessione in particolare il presente regolamento disciplina:

A) il procedimento amministrativo di rilascio, rinnovo e revoca delle concessioni/autorizzazioni relative a:

- occupazioni realizzate su strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate ai mercati anche attrezzati;
- occupazioni di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio;
- occupazioni con passi carrabili e manufatti simili;
- occupazione con impianti pubblicitari e di distribuzione di carburanti;
- occupazioni realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi con condutture, attraversamenti ed impianti di ogni genere.

B) le misure di base di tariffa per tipologie di occupazione determinate in rapporto alla loro natura e al beneficio economico che producono;

C) criteri di determinazione del canone;

D) agevolazioni speciali;

E) modalità e termini per il pagamento del canone;

F) accertamenti e sanzioni;

G) disciplina transitoria.

Art. 2

Concessioni/autorizzazioni

1. Le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprasuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, che comportino o meno la costruzione di manufatti, sono soggette a concessione/autorizzazione.
2. Dette occupazioni, così come innanzi individuate, consentono una utilizzazione particolare dei predetti beni alla quale consegue correlativamente una compressione del diritto al godimento generalizzato sugli stessi da parte della collettività.

Art. 3

Procedimento di rilascio degli atti di concessione e di autorizzazione

1. Il rilascio del provvedimento di concessione e di autorizzazione, costituenti titolo per l'occupazione è subordinato all'attivazione, alla sviluppo ed alla conclusione del relativo procedimento amministrativo in tutte le sue fasi.
2. Il procedimento amministrativo è regolato dai principi generali previsti in materia e va coordinato ed integrato con le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285, recante il nuovo codice della strada e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché dalla legge 07.08.1990 n. 241.
3. Non sono comunque subordinate al previo rilascio del relativo provvedimento amministrativo le occupazioni effettuate con veicoli nelle aree di parcheggio, nonché quelle realizzate da produttori agricoli nelle aree di mercato anche attrezzate. Per tali occupazioni il documento di quietanza per il versamento del canone assolve contestualmente l'obbligo.
4. Le unità operative preposte all'istruttoria e predisposizione delle autorizzazioni/concessioni delle aree pubbliche sono così individuate: il Suap dell'UNCCEM per quanto attiene le aree pubbliche relative ad usi per attività produttive in generale; l'ufficio tributi del Comune di Massa Marittima per quanto attiene le aree pubbliche utilizzate per cantieri edili/stradali e

passi carrai; il servizio di Polizia Locale dell'UNCCEM per quanto attiene le occupazioni di aree pubbliche inferiori alle ore 4;

Art. 4

Attivazione del procedimento amministrativo

L'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione ha luogo con la presentazione della domanda diretta al protocollo generale del Comune, il quale provvede all'inoltro della domanda all'unità organizzativa competente. Quest'ultima da comunicazione all'interessato nei termini e con le modalità previste dal combinato disposto di cui agli artt. 7 e 8 della legge 241/90 e succ. mod.. La domanda, che va redatta in carta legale, deve contenere a pena di improcedibilità:

- a) I dati anagrafici del richiedente ed il codice fiscale;
- b) L'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta;
- c) L'entità (espressa in metri quadri o lineari) e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
- d) L'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
- e) La descrizione particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
- f) L'impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento nonché eventuali cauzioni che si ritenesse opportuno richiedere per la specifica occupazione;

2. La domanda deve essere corredata dai documenti relativi alla particolare tipologia di occupazione. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dell'art. 4 della legge 04.01.1968, n. 15 così come modificata ed integrata dalla legge 15.05.1997, n. 127.

3. Qualora la richiesta rappresenti una reiterazione pura e semplice per la stessa durata, periodo e modalità tecniche di una autorizzazione rilasciata nell'esercizio precedente e ciò sia evidenziato da una autocertificazione rilasciata dal richiedente, l'amministrazione, sempre che non si siano verificate variazioni nella disciplina di utilizzo del suolo pubblico e non ostino ragioni di pubblico interesse, rinnova la concessione senza la necessità di presentazione di ulteriori documenti.
4. Non verrà rilasciata alcuna autorizzazione/concessione nei confronti di coloro che non sono in regola con i pagamenti di precedenti atti autorizzativi di occupazione di suolo pubblico.

Art. 5

Termine per la definizione del procedimento amministrativo

1. Il procedimento amministrativo non si conclude necessariamente con il rilascio del provvedimento di concessione \ autorizzazione, potendo l'amministrazione ravvisare nell'occupazione richiesta motivi o situazioni in contrasto con gli interessi della collettività.
2. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi è di 15 giorni dalla data di presentazione della domanda al responsabile del procedimento amministrativo.
3. In caso di spedizione della domanda a mezzo del servizio postale, il termine iniziale di riferimento del procedimento è costituito dalla data di ricezione della stessa risultante dall'apposito avviso della relativa raccomandata.

Art. 6

Istruttoria

1. Il responsabile del procedimento, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.
2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione richiesta o in quelli relativi al richiedente ovvero carente nella documentazione di cui all'art. 4, il responsabile formula all'interessato entro il termine di cui al comma 1, apposita richiesta di

integrazione mediante qualsiasi mezzo idoneo a documentarlo oppure a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento..

3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente a pena di archiviazione della stessa, entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta.
4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.
5. Il responsabile del procedimento, verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente agli uffici competenti dell'amministrazione ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di 10 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta. In tal caso il termine di conclusione del procedimento amministrativo di cui all'art. 5 comma 2 è di 30 giorni.

Art. 7

Conclusione del procedimento

1. Terminata l'istruttoria, previa acquisizione del parere vincolante della Polizia Locale per quanto attiene il D. Lgs. 285/1192, il procedimento amministrativo si conclude sottoponendolo alla firma del responsabile dell'unità operativa competente: copia dell'atto così definito, viene rimesso all'unità operativa Tributi per gli adempimenti in merito al calcolo del canone e alla predisposizione dei bollettini di pagamento. Nell'ipotesi di emissione di provvedimento di diniego, compete al responsabile del procedimento provvedere alla notifica all'interessato.
2. Il responsabile del procedimento è tenuto a comunicare all'interessato, con qualsiasi mezzo idoneo, la definizione del procedimento con l'invito a presentarsi presso l'ufficio per il ritiro.

Art.8

Rilascio delle concessioni/autorizzazioni

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione è consegnato al titolare previa presentazione, da parte del richiedente dei seguenti documenti:
 - marca da bollo;
 - ricevute del versamento spese di sopralluogo se dovute;
 - ricevute del versamento deposito cauzionale di cui all'art.10 comma 2 se dovuto;
2. L'entità della cauzione è stabilita di volta in volta dall'ufficio tecnico, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita entro il termine di 30 giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della regolare esecuzione dell'occupazione e dell'inesistenza dei danni.

Art. 9

Contenuto del provvedimento di concessione/autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:
 - la misura esatta (espressa in metri quadrati o lineari) dell'occupazione;
 - la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - gli adempimenti e gli obblighi del concessionario;
2. Le occupazioni a carattere permanente devono essere previste in forme geometriche regolari.

Art.10

Principali obblighi del concessionario

1. E' fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione/autorizzazione concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi ai quali si riferisce.

2. E' fatto altresì obbligo al concessionario, ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, di rimettere in pristino l'assetto dell'area a proprie spese nel caso in cui dalla costruzione medesima siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o materiali di risulta della costruzione.
3. Il concessionario è, inoltre, tenuto a utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.
4. Il concessionario è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione ed esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti o documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.
5. Per quanto concerne le occupazioni di suolo a carattere permanente, il concessionario è tenuto a delimitare l'area oggetto della concessione mediante riferimenti fissi e visibili; per la natura e la tipologia degli stessi e per gli arredi, dovrà farsi riferimento al Regolamento Edilizio. La loro installazione dovrà essere trattata con provvedimento separato, contestuale al rilascio della concessione per l'occupazione del suolo pubblico.

Art. 11

Revoca e modifica delle concessioni/autorizzazioni. Rinuncia

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione, può essere revocato o modificato in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione.
2. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'amministrazione: Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la

restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti al concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.

3. Se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia non si fa luogo alla restituzione del canone già corrisposto per l'anno fiscale in corso. Eventuali rate non ancora saldate devono essere comunque corrisposte. Per la restituzione del deposito cauzionale restano ferme le condizioni stabilite dal presente regolamento all'art.8, comma

Art.12

Decadenza della concessione/autorizzazione

1. La decadenza della concessione/autorizzazione si verifica nei seguenti casi:
 - violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso (abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione/autorizzazione o i relativi provvedimenti di variazione);
 - violazione agli obblighi previsti dall'atto di concessione/autorizzazione (manutenzione, particolari prescrizioni etc.);
 - mancato o parziale versamento del canone alle scadenze previste.

Art.13

Subentro nella autorizzazione/concessione

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo pubblico o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non è ammessa la concessione a terzi.

Art.14

Rinnovo della concessione/autorizzazione

1. Se trattasi di occupazioni permanenti la concessione si intende tacitamente rinnovata per l'esercizio successivo a meno che il titolare non rivolga all'amministrazione apposita

comunicazione di disdetta almeno due mesi prima della scadenza. Tale comunicazione deve contenere gli stessi elementi previsti per la domanda di concessione di cui all'art.4 del regolamento.

2. Se trattasi di occupazioni temporanee deve essere inoltrata apposita domanda di proroga, di norma entro il termine dell'autorizzazione, con le stesse modalità previste dall'art.4 del regolamento. In casi particolari può essere richiesta anche verbalmente direttamente dall'ufficio competente. In caso di accoglimento, la durata della proroga viene annotata sul provvedimento di autorizzazione.

3. Ai fini del calcolo del canone i tempi delle singole proroghe saranno considerati analiticamente e non produrranno cumuli al fine delle riduzioni di cui all'art.21;

4. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione/autorizzazione che si intende rinnovare.

5. Il procedimento attivato con la domanda segue lo stesso iter previsto in via generale dagli articoli 5 ,6 e 7 del presente regolamento.

Art. 15

Anagrafe delle concessioni/autorizzazioni

1. Gli uffici competenti provvedono a registrare i provvedimenti di concessione/autorizzazione seguendo l'ordine cronologico della data di rilascio. Gli stessi uffici provvedono altresì, a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti, nonché le loro variazioni.

Art.16

Occupazioni d'urgenza

1. In caso di emergenza o di obiettiva necessità, l'occupazione temporanea del suolo pubblico, superiore alle 4 ore giornaliere, può essere effettuata senza preventiva autorizzazione,

semprechè ne sia data immediata comunicazione e prova all'amministrazione e sia immediatamente attiva la regolare procedura per il rilascio del provvedimento amministrativo.

2. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione di urgenza danno luogo all'applicazione della sanzione prevista dall'art. 29 del presente regolamento per le occupazioni abusive.

Parte II

Disciplina del canone di concessione/autorizzazione

Art.17

Oggetto del canone

1. Sono soggette al canone di concessione/autorizzazione, come determinato dagli articoli seguenti del presente regolamento, le occupazioni permanenti e temporanee realizzate sulle strade, nei corsi, nelle piazze, nei mercati anche attrezzati e, comunque, su suolo demaniale, o su patrimonio indisponibile dell'Amministrazione: Sono comunali, ai sensi dell' art.2, comma 7, del Decreto Legislativo n.285 del 1992, i tratti di strade statali o provinciali attraversanti il centro abitato.
2. Sono parimenti soggette al canone di concessione/autorizzazione le occupazioni permanenti e temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui al comma 1, effettuate con manufatti di qualunque genere, compresi i cavi, le condutture e gli impianti, nonché le occupazioni di aree private sulle quali si sia costituita nei modi e forme di legge la servitù di pubblico passaggio.

Art.18

Soggetti obbligati al pagamento del canone

1. E' obbligato al pagamento del canone, di cui al presente regolamento, il titolare dell'atto di concessione/autorizzazione e, in mancanza , l'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione

all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di contestazione della violazione o del fatto materiale.

2. La titolarità del provvedimento, per il quale si rende dovuto il canone di concessione/autorizzazione, spetta unicamente al soggetto che pone in essere materialmente l'occupazione.

Art.19

Durata delle occupazioni

1. Le occupazioni di suolo pubblico sono permanenti e temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate anche con manufatti la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, non è inferiore all'anno e, comunque, non è superiore 29 anni. Le frazioni superiori all'anno sono computate per un anno intero.
3. Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione, è inferiore all'anno.
4. Le occupazioni abusive, comunque effettuate, risultanti dal verbale di contestazione redatto da un pubblico ufficiale, sono considerate sempre temporanee.

Art.20

Suddivisione del territorio comunale

1. La tariffa base per la determinazione del canone di concessione/autorizzazione è graduata in rapporto all'importanza delle aree e degli spazi pubblici occupati. A tal fine il territorio comunale è diviso in quattro categorie, secondo l'allegato "A" costituente parte integrante al presente regolamento.

Art.21

Determinazione della misura di tariffa base

1. Occupazioni temporanee:

- Per le occupazioni temporanee di suolo e spazi pubblici, la misura di tariffa al giorno per metro quadrato o lineare è determinata con apposita tariffa, secondo la tipologia dell'occupazione stessa. In sede di prima applicazione la tariffa base e le tariffe autonome, calcolate anche in base ai coefficienti di valutazione economica di cui al successivo art.26, sono quelle indicate nell' "Allegato B", costituente parte integrante del presente regolamento.
- Per le occupazioni di superfici non superiori ai 10 metri quadrati o lineari e di durata inferiore a giorni tre, il canone è stabilito nella misura fissa forfettaria.
- Per le occupazioni temporanee superiori a 10 giorni la tariffa base viene ridotta del 60% per il periodo eccedente, a decorrere dall'undicesimo giorno.
- Per le occupazioni realizzate da attività e giochi dello spettacolo viaggiante la tariffa indicata nell'allegato B viene sempre applicata per i primi 100 metri quadrati. Per le superfici da 101 a 1000 metri quadrati tale tariffa è ridotta del 75% e per le superfici eccedenti i 1000 metri quadrati è ridotta del 90%.
- Per gli esercenti il commercio sulle aree pubbliche in forma ambulante e in modo occasionale, è prevista una riduzione pari all'ottanta per cento (80%) della tariffa applicata agli esercenti il commercio su aree pubbliche.

2. Occupazioni permanenti

- Per le occupazioni permanenti di suolo e spazi pubblici, il canone annuo per metro quadrato o lineare è determinato con apposita tariffa, secondo la tipologia dell'occupazione stessa. A ciascun anno solare corrisponde un'obbligazione patrimoniale autonoma. In sede di prima applicazione la tariffa base e le tariffe autonome, calcolate anche in base ai coefficienti di valutazione economica di cui al successivo art.26, sono indicate nell' "Allegato B", costituente parte integrante del presente regolamento.

3. Occupazioni con mercati occasionali o ricorrenti.

- Per le occupazioni relative a mercati occasionali o ricorrenti, effettuati anche in occasione di fiere e festeggiamenti e aventi natura diversa da quella del mercato settimanale, la Giunta Comunale stabilisce di volta in volta la specifica tariffa tenendo conto del tipo di attività, della durata e dell'ubicazione; l'importo del canone viene stabilito con il medesimo atto deliberativo di autorizzazione.

Art.22

Modifiche delle tariffe e del canone

1. Le tariffe indicate nel presente regolamento possono essere modificate e aggiornate con deliberazione del consiglio del Consiglio Comunale in sostituzione di quelle indicate, senza necessità di seguire la procedura prevista per le variazioni degli atti regolamentari.
2. Il Consiglio in sede di determinazione delle tariffe base o con altra apposita deliberazione, stabilisce anche le tariffe particolari richiamate dal presente regolamento, nonché le tariffe per le seguenti tipologie di occupazione:
 - occupazioni realizzate per finalità politiche o istituzionali;
 - occupazioni realizzate per finalità culturali filantropiche;
 - occupazioni realizzate per finalità sportive e creative;
 - occupazioni realizzate in aree di parcheggio relative a concessioni rilasciate a cooperative di portatori di handicap e di giovani disoccupati.

Art.23

Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa superficie.

1) OCCUPAZIONI PERMANENTI

A) Passi carrabili - Definizione

Ai fini dell'applicazione del canone di concessione, sono considerati passi carrabili i manufatti costruiti, ancorché senza titolo, sul suolo pubblico, aventi la specifica funzione di facilitare l'accesso alle proprietà private.

I semplici accessi che si aprono direttamente sul suolo pubblico, sprovvisti di qualsiasi manufatto, danno luogo all'applicazione del canone nell'ipotesi in cui siano utilizzati per accedere con mezzi alla proprietà privata.

Ove non vi sia più interesse a utilizzare il passo carrabile, può essere avanzata richiesta all'amministrazione di abolizione dello stesso. Le spese di messa in pristino dell'assetto stradale sono a carico del richiedente.

Il canone di concessione dovuto per i passi carrabili è determinato dalla lunghezza degli stessi, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso e arrotondata all'unità superiore, moltiplicata per la tariffa fissata per metro lineare.

Ove il passo carrabile sia costruito dall'Amministrazione senza che il proprietario dell'edificio antistante lo abbia richiesto e non intenda comunque farne uso, il canone non è dovuto e l'Amministrazione provvede a ripristinare a proprie spese l'assetto stradale.

B) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere.

Ai fini della determinazione del canone, le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo pubblico con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi altro manufatto similare, nonché le occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi, sono calcolate sulla base della lunghezza delle stesse, espressa in metri lineari.

Per le occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi (gas, acqua, telefonia, etc) il canone annuale di concessione è determinato in via forfetaria, moltiplicando la specifica tariffa per il numero delle utenze esistenti. Ove si tratti di servizi in rete, gestiti da concessionari dell'Amministrazione, il canone di concessione non è dovuto qualora il Comune abbia mantenuto la proprietà della rete stessa.

Per le occupazioni di spazi pubblici con cartelloni ed altri mezzi pubblicitari infissi o ancorati al suolo, la superficie di riferimento, ai fini della determinazione del canone, è data dalle dimensioni dei cartelloni e mezzi medesimi, così come risultanti dall'atto di concessione. Non sono computabili i sostegni al suolo.

Per le occupazioni del sottosuolo con cisterne, cantine, o costruzioni simili, il canone è dovuto sulla base dei metri cubi occupati, con arrotondamento all'unità superiore.

C) Occupazione con tende e similari.

Le occupazioni realizzate con tende fisse o retrattili o simili manufatti posti a copertura o protezione di aree e spazi pubblici utilizzati per attività commerciali e pubblici servizi, sono soggette al canone determinato con riferimento alla proiezione al suolo dell'occupazione stessa. Sono parimenti soggette al canone le occupazioni realizzate con tettoie in muratura e con ogni altro manufatto infisso stabilmente al suolo. Le occupazioni ordinarie, sia permanenti che temporanee, effettuate sul suolo sottostante alle suddette strutture sono comunque soggette al canone definito per ciascuna tipologia di occupazione.

D) Occupazioni con impianti di distribuzione di carburanti

Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti viene stabilita un'autonoma tariffa. La superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività, così come risultante dal provvedimento di concessione: Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti e i relativi serbatoi sotterranei, nonché le occupazioni con altre strutture e impianti di servizio.

E) Occupazione con innesti e allacci

Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti ed allacciamenti a impianti di erogazione di pubblici servizi non è dovuto alcun canone.

2) OCCUPAZIONI TEMPORANEE

A) Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo in genere.

Nel corso dei lavori di realizzazione di opere di soprassuolo o sottosuolo, il canone è dovuto soltanto per la superficie del suolo occupata. Per le attività che danno luogo a occupazioni a sviluppo progressivo (per esempio, manutenzione, posa di cavi o condutture, etc) è possibile richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e delle entità delle occupazioni nelle loro varie fasi di sviluppo. Il canone può essere determinato in via forfetaria sulla base di specifica convenzione, che terrà conto delle occupazioni effettivamente realizzate nel corso dell'anno precedente. In questo caso la tariffa base viene ridotta nella misura del 50%.

B) Occupazioni con tende o simili

Per le occupazioni con tende o simili ove le stesse siano poste a copertura di banchi di vendita o comunque di aree pubbliche già occupate, canone va determinato con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgenti dai banchi o dalle aree medesime.

C) Occupazioni nei mercati settimanali.

Per i mercati settimanali, il cui svolgimento è regolato da apposito regolamento, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione rilasciato ai singoli operatori commerciali. Ai fini del calcolo del canone ai titolari di posto fisso verranno conteggiate forfetariamente n.43 presenze annuali. Nel calcolo del canone non è compresa la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui se ne fanno salvi gli obblighi.

D) Spettacoli viaggianti e commercio in forma itinerante.

Per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante o nell'esercizio di mestieri girovaghi, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione. In tali occupazioni non vengono calcolate quelle realizzate con veicoli destinate al ricovero di mezzi e persone.

Per le occupazioni nell'esercizio dell'attività commerciale in forma itinerante, la superficie di riferimento del canone giornaliero è quella corrispondente allo spazio occupato al momento della prima sosta.

E) Occupazioni con impalcature e cantieri per l'esercizio dell'attività edilizia

Per le occupazioni con impalcature, ponteggi etc. finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del canone è quello corrispondente allo sviluppo orizzontale al suolo di tali strutture oltre alla superficie concessa per uso cantiere.

Nell'ipotesi di collocazione di impalcature non appoggiate al suolo e quindi tali da mantenere libero il transito sottostante, la superficie da prendere a base di riferimento è pari al 25% della proiezione al suolo.

Art.24

Occupazioni realizzate per ordine delle autorità

1. Il canone di occupazione è dovuto anche nei casi in cui ordinanze adottate dall'amministrazione per motivi di sicurezza o salute pubblica impongono a soggetti normalmente tenuti al pagamento del canone la recinzione o la delimitazione comunque realizzate di uno spazio o di un'area pubblica, la cui occupazione comporterebbe il pagamento del canone ove realizzata a loro richiesta;

Art. 25

Occupazioni abusive

1. Ai fini del calcolo del canone si considerano permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dal competente pubblico ufficiale.
2. Alle occupazioni abusive viene applicata un'indennità pari all'importo del canone maggiorato del 50% (cinquanta per cento):
3. Alle occupazioni abusive si applicano, oltre alle indennità di cui al comma precedente, quelle accessorie stabilite dall'articolo 20 comma 4 e 5 del D. Lgs. 285/92, ovvero una sanzione amministrativa della somma da € 121,37 a 485,47, nonché l'obbligo di rimuovere le opere abusive a proprie spese. L'importo della sanzione viene determinato dal Responsabile dell'unità

operativa competente. La decadenza della concessione intervenuta ai sensi del precedente art. 12, comporta l'equiparazione delle occupazioni eventualmente protratte senza titolo o effettuate in difformità dell'atto di concessione/autorizzazione, a quelle abusive, con l'applicazione delle sanzioni accessorie stabilite dal presente articolo.

Art. 26

Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni/autorizzazioni*

TIPOLOGIA	CAT.A	CAT.B	CAT.C	CAT.D
1) Esercenti il commercio in aree pubbliche;	0,70	0,60	0,50	0,40
2) Esercenti il commercio in aree pubbliche: la ristorazione;	1,00	0,90	0,80	0,70
3) Cantieri edili	0,60	0,35	0,2	0,18
4) Attività dello spettacolo viaggiante, mestieri girovaghi;	0,040	0,025	0,015	0,010
5) Finalità politiche, istituzionali, culturali, sportive, sociali e sindacali	0,10	0,10	0,10	0,10
6) Mercato settimanale;	-	-	0,04	0,04
7) Passi carrabili ⁸	0,30	0,30	0,30	0,30
8) Distributori carburanti;	0,50	0,50	0,50	0,50
9) Tende solari	0,20	0,15	0,12	0,10
Cavi, condutture, impianti di aziende erogatrici pubblici servizi	0,77 a utenza	0,77 a utenza	0,77 a utenza	0,77 a utenza

* la classificazione delle categorie indicate nella tabella è quella riportata nell'allegato A

Art.27

Criteria di determinazione del canone

1. La misura complessiva del canone per le occupazioni permanenti e temporanee è determinata come segue; secondo le varie categorie di classificazione di cui all'allegato A.

A) Occupazioni permanenti:

Il canone annuale è determinato moltiplicando la tariffa base, prevista nell'allegato B, per coefficiente di valutazione economica di cui all'art.26. L'importo così ottenuto va ulteriormente moltiplicato per i metri quadrati o lineari stabiliti nella concessione.

Per gli esercenti il commercio su aree pubbliche, di cui al punto 1 dell'art.26, il primo metro di occupazione è a costo fisso con applicazione della tariffa base;

Per le altre tipologie di occupazione le concessioni vengono rilasciate per frazioni di area non inferiori a 0,50 metri, nel rispetto delle prescrizioni legate alla normativa del vigente codice della strada.

B) Occupazioni temporanee:

La tariffa giornaliera si ottiene moltiplicando la tariffa base, prevista nell'allegato B, per i coefficienti di valutazione economica di cui all'art.26. L'importo così ottenuto va ulteriormente moltiplicato per i metri quadrati lineari e per i giorni stabiliti nell'autorizzazione.

Per determinare il canone complessivo riferito ad ogni singola occupazione si dovrà tenere conto delle riduzioni previste dall'art.21 comma 1.

Art.28

Criteria particolari di determinazione del canone

1. Per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi con cavi e condutture soprastanti e sottostanti il suolo comunale, nonché con impianti e manufatti di vario genere, compresi pozzetti, camerette di manutenzione, cabine etc, la misura complessiva del canone annuo è determinata forfaitariamente sulla base del numero degli utenti asserviti nel territorio comunale moltiplicando per € 0,77. Le

aziende erogatrici sono tenute a comunicare, contestualmente al pagamento del canone annuo, il numero degli utenti serviti al 31 dicembre dell'anno precedente. In ogni caso la misura del canone annuo non può essere inferiore a lire un milione. La medesima misura minima è dovuta complessivamente per le occupazioni di cui al comma 1, realizzate per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi, cioè quelle connesse direttamente all'erogazione dei servizi resi dai soggetti di cui al comma 1.

2. Nell'ambito delle categorie A e B, al fine di disincentivare le occupazioni di suolo pubblico con cantieri edili nel periodo estivo, la tariffa per tali occupazioni effettuate tra il 15 giugno e il 15 settembre, sarà maggiorata del 50%. Da tale normativa sono escluse le occupazioni effettuate per ordine delle autorità di cui all'art.24 del presente regolamento.

Art.29

Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone per il primo anno deve essere effettuato prima del ritiro della concessione con le modalità previste nel presente regolamento. Copia della ricevuta deve essere consegnata all'atto del ritiro della concessione stessa. Per gli anni successivi al primo il pagamento deve essere eseguito entro il mese di Giugno.
2. Per gli importi superiori a € 258,23 il pagamento del canone dovuto per le occupazioni permanenti, per gli anni successivi al primo, può essere effettuato, con le stesse modalità di cui al comma 1, in due rate di uguale importo, da versare entro i mesi di Giugno e

Luglio di ciascuno anno. Analoghe modalità di pagamento possono essere adottate per le occupazioni fisse del mercato settimanale.

3. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato prima del ritiro della concessione con le modalità previste nel presente regolamento. Copia della ricevuta deve essere consegnata all'atto del ritiro della concessione stessa.
4. Per gli importi superiori a € 258,23 il pagamento del canone dovuto per le occupazioni temporanee può essere effettuato in due rate di uguale importo da versare la prima all'atto del rilascio dell'autorizzazione e la seconda entro la metà del periodo di occupazione. Nell'ipotesi che il periodo determinato nell'atto di autorizzazione si trovi a cavallo di due anni, il pagamento della seconda rata deve comunque avvenire entro il 31 dicembre dell'atto di rilascio. Il titolare dell'atto di concessione/autorizzazione per l'occupazione temporanea è tenuto a far pervenire all'ufficio tributi del Comune, entro 10 giorni dal pagamento, la copia dei versamenti eseguiti.
5. Il pagamento del canone deve essere eseguito sul conto corrente postale intestato al "Comune di Massa Marittima- Servizio di Tesoreria". Con il regolamento delle Entrate possono essere disposte altre forme di riscossione integrative alla presente.
6. La compensazione può avvenire solo nell'ambito del medesimo tributo e previa comunicazione scritta all'ufficio tributi evidenziando le motivazioni del credito che si intende compensare.

Art.30

Esenzioni del canone di concessione

1. Il canone non è applicabile per le occupazioni con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché per le tende solari poste a copertura di balconi o ingressi privati.
3. Il canone non è altresì applicabile:

- a) alle occupazioni realizzate dall'Amministrazione direttamente o insieme a enti pubblici, associazioni o soggetti privati per fini sociali, sportivi, assistenziali o culturali;
- b) alle occupazioni derivanti dall'esecuzione di opere realizzate o appaltate dall'amministrazione;
- c) alle occupazioni realizzate da enti pubblici non economici per fini istituzionali;
- d) alle occupazioni realizzate mediante insegne, striscioni, stendardi o altri mezzi pubblicitari similari, qualora non siano ancorati o fissati al suolo;
- e) alle occupazioni realizzate con gli impianti del servizio delle pubbliche affissioni, ancorché ancorati o fissati al suolo;
- f) ferma restando la normativa in materia di imposta di bollo, nulla è dovuto a titolo di canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche per le occupazioni che comporterebbero il pagamento di un canone inferiore a € 5,00;
- g) alle occupazioni di suolo pubblico, di durata non superiore alle quattro ore giornaliere, effettuate con ponteggi mobili, mediante soste con automezzi ed autocarri utilizzati per operazioni di autospurgo, di sabbiatura e per lavori edili similari, con soste di veicoli ad autocarri con utilizzo di stabilizzatori per effettuare operazioni di trasloco, interventi di manutenzione su facciate e sui muri di copertura dei fabbricati ed interventi di potatura delle piante. Tali occupazioni potranno essere effettuate, previa comunicazione scritta, da inoltrarsi al servizio di Polizia Locale dell'Unione dei Comuni Montana Colline Metallifere per l'adozione dei provvedimenti di competenza in materia di circolazione stradale.

4. Sono comunque esenti dal pagamento del canone:

- a) le occupazioni realizzate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi, per l'esercizio dei culti ammessi nello stato, dagli Enti Pubblici di cui all'art.87, comma 1, lettera c), del T.U.I.R. di cui al D.P.R. 22.12.1996 n.917, per specifiche finalità di assistenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni per parcheggi e accessi carrabili destinati a portatori di handicap;

c) le occupazioni realizzate con piante, fioriere o panchine, in quanto considerate abbellimento dell'ambiente pubblico; nell'ipotesi in cui tali arredi siano posizionati in modo tale da delimitare un'area impedendone di fatto l'uso pubblico, la stessa deve essere assoggettata a canone.

d) le occupazioni di cui all'art.23, comma 2, qualora riguardino iniziative o manifestazioni realizzate con il patrocinio o la partecipazione finanziaria del Comune. Tale esenzione deve comunque risultare nell'atto di concessione del patrocinio.

Art.31

Sistema sanzionatorio

1. Per l'omesso pagamento del canone si applica la sanzione del 30%. Per omesso pagamento deve intendersi l'inadempimento protratto oltre 30 giorni decorrenti dalle scadenze previste sia se trattasi di occupazione permanente che temporanea. Parimenti deve intendersi omesso pagamento l'ipotesi di mancato versamento di una singola rata protrattosi oltre 30 giorni.
2. Per il ritardato pagamento del canone nel limite di 30 giorni dalla scadenza prevista si applica una sanzione pari a 10% del dovuto.

Art. 32

Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi

1. L'amministrazione controlla i versamenti effettuati e sulla base degli elementi in suo possesso, risultanti dal provvedimento di concessione/Autorizzazione, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo dandone immediata comunicazione all'interessato. Nella comunicazione sono indicate le modalità e i termini per la regolarizzazione dei versamenti.
2. L'amministrazione provvede, in caso di parziale o omesso versamento, alla notifica, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di appositi avvisi, con invito ad

adempire entro 30 giorni. In tal caso, oltre all'importo dovuto, alle sanzioni e agli interessi, verranno poste a carico del destinatario le spese postali. Decorsi inutilmente i 30 giorni, l'ufficio provvede ad informare del mancato pagamento il dirigente che ha lasciato la concessione/autorizzazione, al fine dell'eventuale revoca della stessa.

Non si dà luogo a procedere nell'ipotesi in cui la cifra complessiva da recuperare, escluso le spese di notifica, , sia inferiore a € 10,33.

3. Per le occupazioni abusive, il verbale di contestazione dell'occupazione può costituire titolo per un primo versamento del canone se l'importo è indicato sul verbale stesso; in caso contrario si procederà a notificare all'interessato, con le modalità previste al comma precedente, idoneo atto contenente analiticamente l'importo delle indennità sanzioni o quant'altro addebitabile.

4. La riscossione coattiva del canone è effettuata, ai sensi dell'art.52, comma 6, del D. Lgs. N. 446/97. L'iscrizione a ruolo coattivo deve avvenire entro tre anni dall'avvenuta notifica dell'atto di contestazione.

5. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza all'amministrazione, il rimborso delle somme o le maggiori somme versate e non dovute nel termine di tre anni dal pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Non si dà seguito al rimborso se la cifra è inferiore a € 10,33.

Art.33

Funzionario responsabile

1. Il Funzionario Responsabile preposto all'U.O. tributi competente all'applicazione del canone provvede all'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale di detto onere, sottoscrive i relativi atti, compresi quelli che autorizzano i rimborsi e ne dispone la notifica.

Art.34

Disciplina Transitoria.

1. Le concessioni e le autorizzazioni per l'occupazione di spazi e aree pubbliche rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sempreché le stesse non siano

in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento stesso, si considerano automaticamente rinnovate e sono assoggettate alla complessiva disciplina del presente regolamento. Eventuali condizioni o clausole in contrasto con il presente regolamento diventano prive di efficacia. Il concessionario può comunque richiedere una nuova concessione che disciplini ex novo i rapporti sulla base delle disposizioni del presente regolamento.

Art. 35

Integrazioni normative

Per quanto non previsto nel presente regolamento, trovano applicazione le disposizioni di legge statali e regionali, con i relativi regolamenti comunali, nonché le specifiche deliberazioni della Giunta Comunale.

Art.36

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1 Gennaio 2016.

ALLEGATO A

Categorie di classificazione delle strade e aree pubbliche:

Categoria "A"

Piazza Garibaldi;

Categoria "B"

Via Ximenes, Corso della Libertà, Piazza Cavour, Via Moncini, Via Goldoni, Vicolo Ciambellano,
Vicolo Porte, Piazza Matteotti, Via Butigni;

Categoria "C"

Rientrano in questa categoria le strade, piazze e aree pubbliche del capoluogo.

Categoria D

Frazioni

ALLEGATO B

CANONE DI CONCESSIONE /AUTORIZZAZIONE

- Occupazioni Permanenti -

(espresse in euro al metro quadrato o lineare)

TIPOLOGIE				
Tipo Occupazione	Categoria A	Categoria B	Categoria C	Categoria D
Tariffa Base	€ 107,82	€ 66,50	€ 30,99	€ 20,66
Esercenti il commercio su aree pubbliche	€ 75,00	€ 40,00	€ 17,85	€ 8,26
Esercenti il commercio su aree pubbliche la ristorazione	€ 107,82	€ 60,00	€ 28,56	€ 14,46
Cantieri edili	€ 65,00	€ 23,98	€ 6,20	€ 3,71
Passi carrabili	€ 32,00	€ 20,00	€ 10,71	€ 6,19
Distributori di Carburante	€ 54,00	€ 33,00	€ 15,49	€ 10,32
Tende solari	€ 21,50	€ 10,00	€ 3,71	€ 2,06
Cavi, condutture e impianti di aziende di erogazione di servizi	€ 0,77	€ 0,77	€ 0,77	€ 0,77

- Occupazioni temporanee-

(esprese in Euro al metro quadrato o lineare in ragione di giorno)

TIPOLOGIE				
Tipo Occupazione	Categoria A	Categoria B	Categoria C	Categoria D
Tariffa Base	€ 6,10	€ 4,30	€ 2,43	€ 2,17
Esercenti il commercio su aree pubbliche	€ 4,00	€ 2,60	€ 1,40	€ 0,87
Esercenti il commercio su aree pubbliche la ristorazione	€ 6,00	€ 3,90	€ 2,24	€ 1,52
Cantieri edili	€ 3,70/1,48	€ 1,50/0,60	€ 0,56/0,24	€ 0,40/0,16
Attività dello spettacolo viaggiante, mestieri girovaghi	€ 0,24	€ 0,10	€ 0,04	€ 0,02
Finalità politiche, istituzionali, culturali, sportive, sociali e sindacali	€ 0,61	€ 0,40	€ 0,28	€ 0,22
Mercato settimanale			€ 0,11	€ 0,09
Tende solari	€ 1,22	€ 0,60	€ 0,30	€ 0,22
Misura fissa forfetaria per ogni tipo di occupazione fino a 10 metri e fino a tre giorni	€ 46,00	€ 34,00	€ 11,88	€ 5,17

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 D.LGS N° 267 DEL 18/08/2000

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA si esprime parere:

Favorevole

Data, 21-04-2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F/to: Monticini Angela

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere:

Favorevole

[]-ATTO PRIVO DI RILEVANZA CONTABILE.

Data, 21-04-2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
F/to: Monticini Angela

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F/to: Giuntini Marcello

IL SEGRETARIO GENERALE
F/to: Dr. Rubolino Giovanni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa:

<p>- All'Albo Pretorio Comunale dal 16-05-16 al 31-05-16 per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi. - E' stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data con protocollo n. . Dal Municipio, li 16-05-16</p> <p>IL MESSO COMUNALE</p>	<p>Ripubblicata all'Albo Pretorio Comunale dalal..... e contro di essa sono/non sono state presentate opposizioni.</p> <p>Dal Municipio, li</p> <p>IL MESSO COMUNALE</p>
---	---

ESECUTIVITA'

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL 28-04-16:

- Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, D.LGS N° 267 del 18/08/2000.
- Immediatamente eseguibile ex. Art. 134, comma 4, D.LGS N° 267 del 18/08/2000;

Li , 29-04-16

IL SEGRETARIO GENERALE
F/to: Dr. Rubolino Giovanni

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo e d'ufficio.

Li,

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Rubolino Giovanni